

I risultati dell'analisi di mercato effettuata tramite il Prontuario

Reato di “caporalato” riflessi sui modelli 231

La fattispecie nella nuova versione dell'articolo 603-bis, c.p. come modificato dalla legge n. 199/2016, rivela una stretta interazione con i contenuti del modello di organizzazione e gestione di cui l'azienda, in ottica preventiva, è chiamata a dotarsi

di **Mara Chilosi** e **Matteo Riccardi**, avvocati, Chilosi Martelli - studio legale associato

Il tema

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»^[1] ha introdotto importanti novità in materia di contrasto al fenomeno del cosiddetto “caporalato”, ossia alle pratiche di reclutamento e sfruttamento di manodopera “in nero” o, comunque, con trattamenti lavorativi non regolari, realizzate attraverso lo sfruttamento dello “stato di bisogno” del lavoratore^[2].

Il provvedimento, nel dettaglio, prevede maggiori garanzie per la tutela della dignità dei lavoratori, specialmente (ma non esclusivamente) del comparto agricolo, intervenendo con alcune innovazioni sotto il profilo penale, da un lato, e rafforzando le misure a favore delle imprese agricole in regola, dall'altro. I principali filoni di intervento della

legge, che si compone di dodici articoli, riguardano:

- la riscrittura del reato di “caporalato”, con la previsione della responsabilità anche del datore di lavoro;
- l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta;
- il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retri-

buzioni nel settore agricolo.

Sotto il profilo penale – per quanto di interesse in questa sede – l'articolo 1 del provvedimento in esame riformula la fattispecie di cui all'articolo 603-bis c.p., rubricata «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» (già introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148), che, fin da suoi esordi, aveva determinato non poche problematiche in sede applicativa^[3].

Il nuovo testo dell'articolo 603-bis, comma 1, c.p. sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro «per ciascun lavoratore reclutato» le condotte di colui che:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (il cosiddetto “caporale” o “in-